

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 maggio 1954, n. 35.

**Bandita di pesca nel Torrente Avisio e affluenti
nel tratto « Ponte Piccion-Ponte Campestrin » in Co-
mune di Mazzin di Fassa** pag 186

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 14. Mai 1954, Nr. 35.

**Fischereigehege im Avisio und Nebenbächen zwi-
schen « Ponte Piccion » und « Ponte Campestrin »
in der Gemeinde Mazzin di Fassa** Seite 186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 1954, n. 37.

**Fissazione del termine per la presentazione delle
domande, di cui alla legge regionale 24 settembre
1951, n. 12, da parte delle Aziende Autonome di
cura, soggiorno e turismo e delle Associazioni Pro
Loco** pag. 187

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 25. Mai 1954, Nr. 37.

**Festsetzung der Frist für die Vorlegung der Gesu-
che gemäss Regionalgesetz vom 24. September 1951,
Nr. 12, seitens der autonomen Kur-, Aufenthalts- und
Fremdenverkehrsverwaltungen, sowie der Verschöne-
rungsvereine** Seite 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 1954, n. 38.

**Nomina dei componenti di spettanza dell'Ammi-
nistrazione regionale in seno al Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a
medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto
Adige** pag. 188

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 25. Mai 1954, Nr. 38.

**Ernennung der der Regionalverwaltung im Verwal-
tungsrat des Institutes zur Ausübung der mittel- und
langfristigen Kredite in der Region Trentino-Tiroler
Etschland zustehenden Vertreter** Seite 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 giugno 1954, n. 40.

**Autorizzazione al Credito consorziale di Bressa-
none al trasferimento degli uffici della Filiale di Vi-
piteno** pag. 189

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 1. Juni 1954, Nr. 40.

**Ermächtigung an die Spar- und Vorschusskasse
Brixen zur Verlegung der Aemter der Zweigstelle
Sterzing** Seite 189

PARTE SECONDA - ZWEITER TEIL

COMUNICATI UFFICIALI - AMTSMITTEILUNGEN

**Approvazione del bilancio preventivo della Pro-
vincia di Bolzano per l'esercizio 1954** pag. 190

**Genehmigung des Haushaltsvoranschlags der
Provinz Bozen für das Jahr 1954** Seite 191

LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1954, n. 10.

**Determinazione delle indennità spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale
del Trentino-Alto Adige.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai Consiglieri regionali del Trentino-Alto A-
dige è attribuita una indennità mensile di Lire
90.000.—, di cui Lire 20.000.— a titolo di rim-
borso per spese di posta, stampa, pubblicazioni e
varie.

Art. 2

Al Presidente del Consiglio Regionale, oltre al
trattamento spettantegli come Consigliere, è attri-
bita una indennità di carica di Lire 175.000 men-
sili.

Art. 3

Ai membri della Giunta regionale è attribuita,
in aggiunta al trattamento di cui al precedente art.
1, una indennità di carica nelle seguenti misure
mensili:

- a) Lire 175.000.— al Presidente della Giunta;
- b) Lire 110.000.— agli Assessori effettivi;
- c) Lire 85.000.— agli Assessori supplenti.

Art. 4

Al Presidente del Consiglio regionale ed ai
membri della Giunta che si recano fuori sede per ra-
gioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle
spese di viaggio in prima classe ed una indennità
giornaliera nelle misure appresso indicate:

Lire 3.500 per i viaggi nell'interno della Re-
gione;

Lire 5.000 per i viaggi fuori Regione;

Lire 6.000 per i viaggi all'estero.

E' inoltre dovuto il rimborso della spesa per
l'uso del vagone letto, od, in sostituzione, una in-
dennità di pernottamento nelle seguenti misure:

Lire 2.000 per i viaggi nell'interno della Regione;

Lire 2.500 per i viaggi fuori Regione od all'estero.

Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportino una assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Per i viaggi che abbiano una durata di più giorni, qualora la partenza avvenga dopo le ore 20, non è dovuta alcuna indennità per il primo giorno.

Il trattamento di cui al presente articolo compete anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori dell'ordinaria residenza per incarico del Consiglio o della Giunta regionale.

Art. 5

Ai Consiglieri regionali che si recano all'estero in rappresentanza ufficiale del Consiglio o della Giunta regionale, è attribuita una indennità di rappresentanza nella misura giornaliera di Lire 10.000.

Art. 6

Ai Consiglieri regionali che partecipano alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni legislative, o di altre Commissioni, Consigli e Comitati comunque denominati, istituiti presso organi od uffici della Regione, compete, per ogni seduta di Consiglio o di Commissione, un gettone di presenza di Lire 3.500.

Ai Consiglieri regionali che non abbiano l'ordinaria residenza nella sede in cui si svolgono le sedute, sono inoltre dovuti il rimborso delle spese di viaggio in 1.a classe, nonché una indennità integrativa di Lire 1.000 giornaliera, oltre all'eventuale indennità di pernottamento di Lire 2.000.

Art. 7

Ai dipendenti del Consiglio regionale ed a quelli della Giunta cui fosse richiesto il loro intervento nelle sedute del Consiglio regionale o delle Commissioni legislative, compete un gettone di presenza di Lire 1.000 giornaliera.

Art. 8

Ai dipendenti del Consiglio regionale destinati a prestare servizio negli uffici di Bolzano, che debbano spostarsi in Trento, durante lo svolgimento delle sessioni biennali del Consiglio tenute in detta città, spetta, per ciascun giorno di servizio prestato fuori sede, una indennità fissa pari ad un terzo della indennità di missione relativa al grado rivestito.

Analogo trattamento compete ai dipendenti del Consiglio destinati a prestare servizio negli uffici di Trento, che debbano spostarsi nella città di Bolzano, durante lo svolgimento delle sessioni biennali ivi tenute dal Consiglio stesso.

Art. 9

Agli interpreti ed agli stenografi chiamati ad intervenire nelle sedute del Consiglio regionale, è dovuto un compenso, la cui misura sarà fissata dal Presidente del Consiglio regionale, tenuto conto delle tariffe professionali in vigore.

Art. 10

Il Presidente del Consiglio regionale può affidare incarichi di consulenza giuridica, amministrativa e tecnica a persone particolarmente competenti, estranee all'Amministrazione regionale.

Per la determinazione dei compensi relativi a tali incarichi, valgono le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

Art. 11

E' data facoltà al Presidente del Consiglio regionale di assicurare i membri del Consiglio stesso contro gli infortuni cui essi andassero incontro nell'esercizio delle loro funzioni.

Il premio annuale da corrispondere all'Istituto assicuratore non dovrà superare l'importo di Lire 600.000.

Art. 12

Ai Consiglieri regionali che ne facciano richiesta potrà essere concesso l'abbonamento in seconda classe sulla rete ferroviaria della Regione.

In tale caso non sarà loro dovuto alcun rimborso di spese per i viaggi effettuati nella Regione su percorsi serviti da linee ferroviarie.

Art. 13

Le indennità di cui alla presente legge si intendono al lordo delle ritenute di legge.

Art. 14

La spesa per l'attuazione della presente legge graverà sul capitolo del bilancio relativo al funzionamento del Consiglio regionale, nonché sugli appositi capitoli della rubrica dell'Assessorato per le finanze.

Art. 15

Nello stato di previsione della spesa (Tabella B) del bilancio per l'esercizio finanziario 1954 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. n. 44 - Fondo di riserva per le spese impreviste L. 500.000.

b) in aumento:

Cap. n. 5 - Indennità di carica al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori effettivi e supplenti L. 500.000.

Art. 16

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1954.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 1 giugno 1954.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA

REGIONALGESETZ vom 1. Juni 1954, Nr. 10.

Festsetzung der den Mitgliedern des Regionalrates und des Regionalausschusses des Trentino-Tiroler Etschlandes zustehenden Zulagen.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Den Regionalratsmitgliedern der Region Trentino-Tiroler Etschland gebührt eine monatliche Entschädigung von L. 90.000, wovon L. 20.000 unter dem Titel des Ersatzes für Postspesen, Drückereispesen

sen sowie Veröffentlichungen und verschiedene andere Spesen laufen.

Art. 2

Dem Präsidenten des Regionalrates gebührt ausser der ihm als Regionalratsmitglied zustehenden Behandlung eine Amtszulage von monatlich Lire 175.000.

Art. 3

Den Mitgliedern des Regionalausschusses gebührt zusätzlich zur Behandlung gemäss dem vorhergehenden Art. 1 eine Amtszulage in folgenden monatlichen Ausmassen:

a) L. 175.000 dem Präsidenten des Ausschusses;

b) L. 110.000 den wirklichen Assessoren;

c) L. 85.000 den Ersatzassessoren.

Art. 4

Dem Präsidenten der Regionalrates und den Mitgliedern des Regionalausschusses, die sich aus amtlichen Gründen ausserhalb ihres Amtssitzes begeben, gebührt der Ersatz der Reisespesen in erster Klasse sowie eine Tageszulage in den nachstehend angeführten Ausmassen:

L. 3.500 für Reisen innerhalb der Region;

L. 5.000 für Reisen ausserhalb der Region;

L. 6.000 für Reise ins Ausland.

Ausserdem gebührt ihnen der Spesenersatz für die Benützung des Schlafwagens oder als Ersatz hierfür eine Übernachtungszulage in folgenden Ausmassen:

L. 2.000 für die Reisen innerhalb der Region;

L. 2.500 für die Reisen ausserhalb der Region oder ins Ausland.

Keine Zulage gebührt ihnen für Reisen, die eine Abwesenheit vom Amte von weniger als 4 Stunden erfordern.

Für die Reisen, welche mehrere Tage in Anspruch nehmen, gebührt, falls die Abreise nach 20 Uhr erfolgt, keine Zulage für den ersten Reisetag.

Die Behandlung gemäss diesem Artikel gebührt auch den Regionalratsmitgliedern, die sich im Auftrage des Rates oder des Ausschusses der Region ausserhalb des ordentlichen Wohnsitzes begeben.

Art. 5

Den Regionalratsmitgliedern, die sich in offizieller Vertretung des Regionalausschusses oder des Regionalrates ins Ausland begeben, wird eine Vertretungszulage von L. 10.000 pro Tag entsprochen.

Art. 6

Den Regionalratsmitgliedern, die an den Sitzungen des Regionalrates, der gesetzgebenden Kommissionen oder anderer Kommissionen, Beiräte und Komitees, wie immer sie benannt werden und die bei den Organen oder Ämtern der Region gebildet werden, teilnehmen, gebührt für jede Sitzung des Rates oder der Kommission die Ausfolgung einer Präsenzmarke in Höhe von L. 3.500.

Den Regionalratsmitgliedern, die ihren ordentlichen Wohnsitz nicht am Sitze, in welchem die Sitzungen stattfinden, haben, gebührt ausserdem der Ersatz der Reisespesen in erster Klasse sowie eine Ergänzungszulage von L. 1000 pro Tag, ausser einer allfälligen Übernachtungszulage von L. 2.000.

Art. 7

Den Angestellten des Regionalrates und jenen des Regionalausschusses, für die ihre Intervention in den Sitzungen des Regionalrates oder der gesetzgebenden Kommissionen gefordert wird, gebührt die Ausfolgung einer Tages-Präsenzprämie von Lire 1000.

Art. 8

Den Angestellten des Regionalrates, die in den Ämtern von Bozen ihren Dienst leisten und sich zu den Zwei-Jahressessionen des Regionalrates nach Trient begeben müssen, gebührt für jeden Tag geleisteten Dienstes ausserhalb ihres Amtssitzes eine feste Zulage in Höhe eines Drittels der Auftragszulage des bekleideten Grades.

Eine analoge Behandlung gebührt den Mitgliedern des Regionalrates, die in den Ämtern von Trient ihren Dienst leisten und sich zu den Zwei-Jahres-Sessionen des Rates in die Stadt Bozen begeben müssen.

Art. 9

Den Dolmetschern und den Stenographen, die zur Teilnahme an den Sitzungen des Regionalrates berufen werden, gebührt eine Entschädigung, deren Ausmass vom Präsidenten des Regionalrates unter Berücksichtigung der geltenden beruflichen Tarife festgesetzt wird.

Art. 10

Der Präsident des Regionalrates kann fachlich besonders geeigneten und der Regionalverwaltung aussenstehenden Personen Aufträge für juridische, verwaltungstechnische sowie technische Beratung anvertrauen.

Für die Festsetzung der Entschädigungen bezüglich dieser Aufträge gelten die Bestimmungen des Art. 6 des Regionalgesetzes vom 5. Jänner 1954, Nr. 1.

Art. 11

Dem Präsidenten des Regionalrates wird die Befugnis erteilt, die Mitglieder des Rates gegen Unfälle, die sie während der Ausübung ihrer Funktionen erleiden könnten, zu versichern.

Die dem Versicherungsinstitut zu entrichtende Jahresprämie darf den Betrag von L. 600.000 nicht überschreiten.

Art. 12

Den Mitgliedern des Regionalrates kann, wenn sie dies fordern, das Abonnement zweiter Klasse für das Eisenbahnnetz der Region gewährt werden.

In diesem Falle gebührt ihnen kein Spesenersatz für innerhalb der Region unternommene Reisen auf Strecken, die mit einer Eisenbahnlinie versehen sind.

Art. 13

Die in diesem Gesetze vorgesehenen Zulagen sind Bruttobeträge, also inbegriffen die gesetzlichen Abzüge.

Art. 14

Mit der Ausgabe für die Durchführung dieses Gesetzes werden das Bilanzkapitel bezüglich der Betriebstätigkeit des Regionalrates sowie die besonderen Kapitel der Rubrik des Finanzassessorates belastet.

Art. 15

In Ausgabenteil (Tabelle B) des Bilanzvorschlages für das Finanzjahr 1954 werden folgende Änderungen eingeführt:

a) in Verminderung:

Kap. Nr. 44 - Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben L. 500.000.

b) in Erhöhung:

Kap. Nr. 5 - Amtszulage an den Präsidenten des Regionalausschusses sowie an die wirklichen u. Ersatzassessoren L. 500.000.

Art. 16

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Jänner 1954 in Wirksamkeit.

Vorliegendes Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für dessen Einhaltung Sorge zu tragen.

Trient, am 1.6.1954.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BISIA

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1954, n. 11.

Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Fino a quando non sia diversamente provveduto con Legge regionale, la materia dei conti consuntivi dei Comuni, dei Consorzi fra Enti Locali, delle Amministrazioni Separate e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è regolata dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2

(Presentazione del conto - compilazione d'ufficio)

I tesorieri degli Enti indicati all'art. 1 devono rendere il conto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale il conto si riferisce.

Qualora il conto non sia reso entro detto termine, il Presidente della Giunta provinciale ne dispone la compilazione d'Ufficio a spese del tesoriere al quale, inoltre, applica una sanzione consistente nel pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 100.000, il cui ammontare è devoluto a favore dell'Ente comunale di assistenza.

Art. 3

(Nomina dei revisori)

Il Consiglio comunale nella sessione di autunno nomina i revisori dei conti dell'anno corrente per ciascuno degli Enti indicati all'articolo 1:

a) in numero di 3 per il conto del Comune, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Giunta municipale cui si riferisce il conto;

b) in numero di 3 per il conto di ciascuna Amministrazione Separata, scegliendoli fra gli aventi diritto di uso civico e che non fanno parte dell'Amministrazione in carica;

c) in numero di 3 per conto di ciascuna istituzione di assistenza e beneficenza, compreso l'E. C. A., scegliendoli fra i Consiglieri comunali estranei ai Comitati amministrativi degli Enti medesimi;

d) in numero di uno per il conto di ciascun Consorzio di cui il Comune faccia parte, scegliendolo tra i Consiglieri comunali che non rappresentano il Comune in seno all'Amministrazione del Consorzio, qualora lo statuto del medesimo non provveda diversamente.

Se il Consorzio è composto di più di tre Comuni il numero dei revisori dei conti sarà di tre membri che il Presidente della Giunta provinciale sceglierà fra le persone designate dai singoli Comuni consorziati. Nellé nomine degli anni successivi sarà adottato il criterio dell'avvicendamento per dar modo ai Comuni di avere a turni regolari il loro rappresentante nel Consiglio dei revisori.

Art. 4

(Completamento - Esame dei revisori - approvazione del conto)

Il conto del tesoriere, completato a cura dell'Amministrazione con l'indicazione dei residui e col conto generale del patrimonio è sottoposto dal Capo dell'Amministrazione entro il 31 maggio all'esame dei tre revisori che lo effettuano entro il 30 giugno, decorso il quale il conto è, comunque, sottoposto all'esame e deliberazione dell'organo competente dell'Ente.

Entro il 31 luglio il conto è trasmesso alla Giunta provinciale; in caso di ritardo, il Presidente della Giunta provinciale vi provvede a mezzo di un Commissario.

Art. 5

(Notificazione e pubblicazione della delibera)

La deliberazione dell'organo competente dell'Ente o del Commissario sul conto, è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, per mezzo del messo comunale con invito a prendere cognizione entro trenta giorni nella segreteria dell'Ente, del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.